

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIO SERIO

Seduta del 20/04/2018

FATTO

Il ricorrente espone di aver stipulato con decorrenza 31 marzo 2012 con l'intermediario (cui ha rivolto preliminare reclamo) un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 30 novembre 2016, e chiede la restituzione della quota di oneri commissioni maturata dopo l'evento estintivo nella misura di 4.242,81 euro, oltre interessi dalla data del reclamo e rifusione delle spese difensive.

L'intermediario eccepisce in memoria la "improcedibilità" del ricorso a causa della propria cancellazione, sin dal 23 ottobre 2017, dall'albo degli intermediari finanziari previsto dalle disposizioni rilevanti del Testo Unico Bancario.

DIRITTO

Va senz'altro disattesa l'eccezione del resistente sulla base della considerazione, ricavata dalla costante giurisprudenza di questo Arbitro, che la cancellazione è avvenuta dopo la proposizione del ricorso, al cui tempo sussisteva in modo pieno ed adeguato la relativa legittimazione passiva.

Ciò premesso, il Collegio osserva che la domanda è fondata negli ampi termini che si stanno per illustrare.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In primo luogo è dovuta la restituzione delle seguenti voci, “pro rata temporis” riferite a commissioni previste da clausole opache ed inintelligibili, oltre che indebitamente destinate a proiettare anche nel tempo successivo all’estinzione del rapporto i propri effetti onerosi: di intermediazione (peraltro oggetto di parziale ricognizione di debito nella misura di 634,41 euro) per l’ammontare residuo di 2.772,98 euro; bancarie, per un ammontare di 99,23 euro, mentre quelle afferenti a spese di istruttoria, analiticamente descritte in contratto e concernenti attività prodromiche alla stipulazione esulano dai crediti del ricorrente.

Va, inoltre, riconosciuto il diritto del cliente alla restituzione “pro quota”, e nella misura di 1.055,75 euro, dei premi assicurativi maturati dopo la cessazione dell’alea contrattuale.

Ciò porta la somma globale dovuta al ricorrente a 3.927,96 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo, come appositamente chiesto.

Non vanno rimesse le spese difensive, per palese carenza del necessario presupposto della relativa derivazione dal fatto ingiusto dell’altra parte (Collegio di coordinamento 4618 del 2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 3.927,96, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI